

DECISIONE (UE) 2017/1088 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2017****sugli aiuti di Stato SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] relativi a talune sottomisure sulla ricerca finanziate ai sensi della legge sul latte e sulle materie grasse***[notificata con il numero C(2017) 1863]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni conformemente a detto articolo ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettere del 28 novembre 2011 e del 27 febbraio 2012, la Commissione europea ha chiesto alla Germania di fornire ulteriori informazioni in merito alla relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo che la Germania aveva presentato ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽²⁾. Le autorità tedesche hanno risposto alle domande della Commissione con lettere del 16 gennaio 2012 e del 27 aprile 2012. Dalle risposte fornite è emerso che la Germania aveva concesso aiuti finanziari al settore lattiero-caseario tedesco a norma della legge sul latte e sulle materie grasse del 1952 (Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten, in appresso la «MFG»).
- (2) Con lettera del 2 ottobre 2012, la Commissione ha comunicato alla Germania che le misure in questione erano state registrate come aiuti non notificati con il numero SA.35484 (2012/NN). La Germania ha trasmesso ulteriori informazioni con lettere del 16 novembre 2012, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19 febbraio, 21 marzo, 8 aprile, 28 maggio, 10 e 25 giugno e 2 luglio 2013.
- (3) Con lettera del 17 luglio 2013 ⁽³⁾, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (in appresso la «decisione di avvio del procedimento») rispetto a talune sottomisure attuate in conformità della MFG. Nella medesima lettera la Commissione ha concluso che ulteriori sottomisure sono compatibili con il mercato interno per il periodo tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 o per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2007 o per entrambi i periodi, oppure che ulteriori sottomisure non rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE o non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.
- (4) Per quanto attiene alle sottomisure oggetto della presente decisione, ossia le sottomisure relative alla ricerca citate nella decisione di avvio del procedimento come sottomisure BY2, BY11, BY12 e BY13 (in appresso le «sottomisure»), la Commissione ha affermato che esse sembrano possedere tutte le caratteristiche degli aiuti di Stato e che i costi ammissibili corrispondono ai costi ammissibili consentiti ai sensi delle norme applicabili sugli aiuti di Stato (cfr. considerando 203 e 209 della decisione di avvio del procedimento).
- (5) La Commissione tuttavia non ha ricevuto informazioni sufficienti dalla Germania in merito all'intensità dell'aiuto, in particolare rispetto alla corrispondenza dell'intensità dell'aiuto alle aliquote consentite ai sensi delle norme applicabili sugli aiuti di Stato (cfr. considerando 204, 205, 210 e 211 della decisione di avvio del procedimento) e pertanto ha espresso dubbi circa la compatibilità delle sottomisure con il mercato interno (cfr. considerando 206 e 212 della decisione di avvio del procedimento). La Commissione ha chiesto pertanto alla Germania di presentare le proprie osservazioni e di fornire tutte le informazioni potenzialmente utili ai fini della valutazione degli aiuti per il periodo a decorrere dal 28 novembre 2001 (cfr. considerando 276 della decisione di avvio del procedimento).

⁽¹⁾ GU C 7 del 10.1.2014, pag. 8.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽³⁾ C(2013) 4457 final, rettificata dalla lettera del 16 dicembre 2013 [C(2013) 9021 final].

